

GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 60, D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI:

2H3C001 - FIUME RENO - Interventi di manutenzione ordinaria" in Comune di BOLOGNA e CASALECCHIO DI RENO (BO) - CUP E23G17000690001 - CIG 7119378893

- 1. OGGETTO DELL'APPALTO
- 1.1) DESCRIZIONE:
- 2H3C001 FIUME RENO Interventi di manutenzione ordinaria" in Comune di BOLOGNA e CASALECCHIO DI RENO (BO) CUP E23G17000690001 CIG 7119378893;
- Luogo dei lavori: in comune di BOLOGNA e CASALECCHIO DI RENO (BO);
- Divisioni in lotti: NO;

1.2) IMPORTO DELL'APPALTO:

Importo a base d'appalto (comprensivo di oneri per l'attuazione piani sicurezza): euro 152.239,44;

Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 500,00;

Ai sensi dell'art. 61, DPR n. 207/2010 in conformità all'allegato "A" i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG 8 - Classifica I" CVP 45246200-5; Non sono presenti lavori appartenenti a categorie scorporabili. Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati dall'art. 105, D.Lqs. n. 50/2016;

1.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

- 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 con idoneità individuale: imprenditori individuali anche artigiani, società e società cooperative (lettera a); consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane (lettera b); consorzi stabili (lettera c); con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti (lettera d); consorzi ordinari di concorrenti (lettera e); aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lettera f); soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE

(lettera g), gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016 e alle condizioni stabilite al successivo punto 3.;

- operatori economici stranieri alle condizioni previste dall'art. 49, D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 62, D.P.R. n. 207/2010. Ai concorrenti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48, D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 92 e 94, D.P.R. n. 207/2010;

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

- 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di concorrenti per i quali sussistano:
- motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; tali cause di esclusione non applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12sexies, D.L. 08 giugno 1992, n. 302, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario riferite al periodo precedente al predetto affidamento, come disposto dall'art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016;
- comportamenti discriminatori di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- comportamenti discriminatori di cui all'art. 44, comma 11,
 D.Lgs. 25/7/1998, n. 286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);
- mancata accettazione del "Patto di integrità" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 966/2014 e la Direttiva del Responsabile Prevenzione Corruzione della RER PG. n. 2014.0248404 del 30/06/2014;
- sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) o avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- la mancata dichiarazione di conoscere e rispettare, se del caso, gli obblighi derivanti dal **codice di comportamento** dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento della stazione appaltante approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 421/2014;
- essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso nel caso in cui il periodo di emersione non sia ancora concluso.
- 3.2. E' ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di concorrenti in possesso dei criteri di cui all'art. 83, D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente
- a) i requisiti di idoneità professionale iscrizione nel registro nella camera di commercio industria artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali di cui all'attestazione di qualificazione per l'esecuzione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere rilasciata da società di attestazione (SOA), in corso di validità (art. 84, D. Lgs. n. 50/2016) ovvero ricorso all'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 89.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

4.A. TERMINE DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici, a pena di inammissibilità, dovranno far pervenire entro il **termine perentorio del 03/07/2017,** il plico al seguente indirizzo:

REGIONE EMILIA ROMAGNA GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CURA DEL TERRITORIO C/O Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Il plico può essere inviato tramite il servizio postale, corriere, agenzia di recapito autorizzata dal competente Ministero, o direttamente a mano c/o Servizio Area Reno e Po di Volano - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. In quest'ultimo caso verrà

rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto questa Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla destinazione tardiva (oltre il termine perentorio di cui sopra) del plico anche per cause di forza maggiore.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti.

- a pena di <u>esclusione immediata</u>, Ιl deve plico, idoneamente sigillato e controfirmato (a titolo esemplificativo, impronta impressa su materiali quali striscia incollata da apporre sui lembi di chiusura) al fine di garantire l'integrità del plico e la segretezza dell'offerta. Il plico, a pena di esclusione immediata, deve essere riconducile al concorrente o alla presente procedura al fine di garantire la certezza 0 assoluta sul contenuto sulla provenienza dell'offerta. Pertanto il plico dovrà riportare all'esterno:
- il mittente (ragione sociale, sede legale, PEC, e-mail). In caso di RTI dovrà riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI. In caso di Avvalimento dovranno essere riportate le indicazioni dell'impresa ausiliaria;
- 2) l'oggetto dell'appalto;
- 3) il C.U.P. E23G17000690001;
- 4) il C.I.G. 7119378893;
- 5) giorno e ora dell'espletamento della prima seduta di gara.

4.B. CONTENUTO DEL PLICO

- Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno:
- a) la busta "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**";
- b) la busta "OFFERTA ECONOMICA";
- A <u>pena di esclusione immediata</u> le buste devono essere adequatamente sigillate sui lembi di chiusura.

a) Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta deve riportare all'esterno:

- il mittente (ragione sociale, sede legale, e-mail, PEC). In caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI. In caso di avvalimento riportare l'impresa ausiliaria);
- la seguente dicitura "Documentazione Amministrativa".

La busta deve contenere al suo interno:

1. a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, (secondo il Modulo A in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, formulato nel rispetto dei contenuti di cui al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 47, е D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il Modulo B, formulato nel rispetto dei contenuti di cui al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura corredate dalla copia fotostatica del documento di identità o equipollente documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e dichiarante (art. 35, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in lingua italiana o se redatta in lingua straniera corredata da traduzione giurata in lingua italiana e sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del candidato, ovvero da procuratore il quale dovrà allegare la relativa procura in originale o in copia conforme. La firma deve essere leggibile e per esteso.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Ai sensi dell'art. 85, D.Lqs. n. 50/2016 qli operatori economici concorrenti possono autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi, tecnico-organizzativi ed economicofinanziari richiesti mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE) secondo il modello di formulario approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e la circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 delle rinvenibile al sequente indirizzo internet: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-garaunico-europeo-dgue.

Il DGUE deve essere compilato per le parti di pertinenza (Parte II, III, IV A 1) e IV D, VI) digitalmente poi stampato

e sottoscritto, ovvero stampato e compilato a mano e sottoscritto.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il DGUE deve essere presentato da ciascun soggetto costituente l'operatore economico.

- A Nella **domanda di partecipazione** (<u>Modulo A</u>) il candidato chiede la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto specificando in quale forma (individuale o in raggruppamento)
- 1.1. dichiara i seguenti dati:
 - nome;
 - cognome;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale;
 - qualifica (legale rappresentante/procuratore);
- 1.2. dichiara i dati relativi all'operatore economico da candidare, tra cui:
 - denominazione o ragione sociale;
 - natura giuridica del soggetto;
 - sede legale, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - codice fiscale e partita IVA;
 - posizione e sede INPS, INAIL, CASSA EDILE, dimensione aziendale, n. dei dipendenti occupati e incidenza della manodopera rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - indicazione del CCNL applicato e l'eventuale contratto integrativo locale;
- 1.3. indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti in carica al momento della presentazione della domanda di partecipazione:
 - titolare/i e direttore/i tecnico/i, se impresa
 individuale;
 - socio/i e direttore/i tecnico/i, se società in nome collettivo;
 - soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se società in accomandita semplice;
 - consiglio di amministrazione cui - membri del conferita la legale rappresentanza, ivi compresi e procuratori generali, dei membri degli institori organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei poteri soggetti muniti di di rappresentanza, direzione o di controllo (sindaci nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (persona fisica o giuridica che detiene la

maggioranza relativa delle azioni) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Detti soggetti sono dettagliatamente individuati nel Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016;

Ciascuna delle predette persone fisiche non trovarsi, a pena di esclusione, nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto dovrà essere allegata relativa dichiarazione sostitutiva ai 46 sensi degli artt. е 47, D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore come da Modulo C1 formulato nel rispetto dei contenuti di cui al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, allegato al presente disciplinare di gara. La medesima disposizione si applica anche nei confronti degli eventuali procuratori/institori dotati i poteri di rappresentanza e firma;

- 1.4. indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei soggetti di cui al precedente punto 1.3. <u>cessati</u> dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dell'appalto in oggetto. Ciascuna delle predette persone fisiche non deve trovarsi, <u>a pena di esclusione</u>, nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Pertanto, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da documento di identità in corso validità del sottoscrittore come da **Modulo** formulato nel rispetto dei contenuti di cui al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - approvato dal Regolamento esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, allegato al presente disciplinare di gara. medesime disposizioni si applicano anche nei confronti degli eventuali procuratori/institori dotati i poteri di rappresentanza e firma;
- 1.5. indica i lavori o le parti di opere, con espressa indicazione della categoria, che intende subappaltare ovvero concedere a cottimo, nei limiti stabiliti dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni ovvero di indicazioni generiche il subappalto in sede esecutiva non è autorizzabile;
- 1.6. indica l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui autorizza il ricevimento delle comunicazioni di cui dell'art. 76, commi 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016;

- 1.8. attesta di aver esaminato direttamente o indirettamente gli elaborati progettuali; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili tempi di esecuzione previsti, delle eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili; gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi е consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adequate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto (non si rilasciano attestati di sopralluogo e/o di presa visione degli elaborati);
- 1.9. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 1.10.attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 1.11.dichiara di permettere alla stazione appaltante di rilasciare copia di tutta la documentazione presentata in sede di gara, qualora un partecipante alla gara eserciti anche ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. la facoltà di accesso agli atti, oppure
 - dichiara di NON si permette l'accesso a determinate informazioni rilasciate in sede di gara. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e indicare specificatamente quali documenti devono essere riservati e quindi non accessibili;
- 1.12.di rinunciare fin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo qualora non si dovesse addivenire all'aggiudicazione e/o alla stipulazione del contratto d'appalto;

- 1.13.di assumere l'obbligo del pagamento delle spese di pubblicazione della gara entro i termini fissati per legge (sessanta giorni dall'aggiudicazione);
- 1.14.di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando e disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati progettuali e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
- 1.15. di rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, nell'esecuzione di appalti pubblici, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
- B Nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 (Modulo B) l'offerente:
 - 1.1. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, di non rientrare in nessun motivo di esclusione previsto dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
 - comma 1 di non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione definita all'articolo criminale, quale della decisione 2008/841/GAI Consiglio quadro del (PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE);
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (CORRUZIONE E REATI C/PA);
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- c) FRODE ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (REATI TERRORISTICI);
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, RICICLAGGIO di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Il concorrente deve <u>comunque dichiarare l'eventuale</u> <u>condanna con sentenza definitiva per uno dei reati sopra citati o per qualsiasi tipo di reato pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale è ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito dalla sentenza indicando la data della condanna ed i motivi della stessa.</u>

L'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quanto è intervenuta la riabilitazione ovvero quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesimo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 80, commi 7, 8, 9, 10, D.Lgs. n. 50/2016;

- comma 2 l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art, 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- comma di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto aqli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero dichiara di aver formalizzato il pagamento o l'impegno vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- comma 5

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016;

- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare sull'esclusione, la decisioni selezione l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 80, commi 7, 8, 9, 10, D.Lgs. n. 50/2016. Nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. n. (deliberazione 1293 del 16/11/2016) l'operatore economico deve dichiarare tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'A.N.A.C. astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o affidabilità nonché dichiarare la presenza di condanne anche non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale riferite sia all'operatore economico in quanto soggetto giuridico, sia ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 in quanto riferibili esclusivamente a persone fisiche, attraverso altresì la compilazione della Parte III - C: del DGUE;
- d) di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e) di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non avere iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. circa false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- g) di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara o comunque rimosse;
- i) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 1) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e precisamente i casi di esclusione della responsabilità per aver commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) (alternativamente) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti che si trovano rispetto all'offerente in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta.
- Si richiede all'offerente, qualora ricorra il caso, di fornire l'elenco delle imprese controllate controllanti. Si precisa che in caso di partecipazione di entrambe e di aggiudicazione in favore di una di esse, verrà richiesto alla controllata e alla controllante di fornire tutti i documenti funzionali e utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta e quindi sull'effettiva autonomia della medesima. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che sulla base di univoci elementi le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- (comma 12) di non aver reso con dolo o colpa grave falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto risultante dall'iscrizione nel casellario informatico fino a due anni antecedenti. Il dolo o colpa grave sono considerati in funzione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;
- 1.2. dichiara a pena di esclusione di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- 1.3. <u>dichiara a pena di esclusione</u> di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 44, comma

- 11, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);
- 1.4. dichiara a pena di esclusione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che, a decorrere dall'entrata in vigore 16ter, D.Lgs. n. dell'art. 53, comma 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi 0 retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a dipendenti delle pubbliche amministrazioni di all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;
- 1.5. dichiara a pena di esclusione, di accettare tutti gli obblighi di cui al "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014 che diventerà parte integrante del contratto (come da allegato);
- 1.6. dichiara a pena di esclusione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dal codice di comportamento della stazione appaltante (D.G.R. n. 421/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
- 1.7. dichiara a pena di esclusione di essere edotto di quanto
 disposto dall'art.37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come
 modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 (black
 list);
- 1.8. dichiara a pena di esclusione che per il soggetto rappresentato non sussiste la causa di esclusione prevista dall'art. 1-bis, comma 14, della legge n.383/2001 (piani individuali di emersione dall'economia sommersa);
- 1.9. <u>dichiara a pena di esclusione</u> di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma;
- 1.10. dichiara a pena di esclusione di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.;
- 1.11. dichiara a pena di esclusione, che l'operatore rappresentato è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA indicando la data di iscrizione, il numero REA e l'oggetto sociale, specificando se è microimpresa, impresa piccola o media;
- 1.12. <u>dichiara a pena di esclusione</u> ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il soggetto rappresentato è in possesso di

idonea ed adeguata qualificazione per categoria e per classifica ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettere c) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente dell'attestato di qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori inerenti la categoria e la classifica adeguata, in corso di validità, rilasciato dagli organismi di attestazioni SOA autorizzati; potrà essere presentato l'attestato di qualificazione SOA in originale o in copia conforme all'originale (anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

1.12.a) AVVALIMENTO

L'offerente che non possiede l'attestazione di qualificazione di cui sopra, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente in tal caso dovrà allegare alla domanda, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, quanto segue:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti stessi e di essere in possesso delle risorse oggetto di avvalimento e indicare l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e accompagnata da fotocopia del identità documento di attestante il possesso dell'attestazione di qualificazione;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e alle leggi speciali, l'inesistenza di una delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016;

- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie (che devono essere dettagliatamente descritte e pertinenti ai lavori da eseguire mediante avvalimento) per tutta la durata dell'appalto; in caso di risorse umane, l'avvalimento sarà considerato legittimo solo nel rispetto vigente normativa in materia di lavoro e riportare in modo compiuto ed esauriente ai sensi dell'art. 88, D.P.R. n. 207/2010 oggetto, durata e ogni elemento utile. In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto il concorrente può presentare dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di la specificazione dei requisiti forniti nullità, delle risorse messe disposizione dall'impresa a ausiliaria che devono essere dettagliatamente descritte pertinenti lavori da eseguire ai mediante avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 gli obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Provvederà inoltre alla trasmissione degli atti all'A.N.A.C. per le relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 89, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto e ai sensi del comma 7 non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento le comunicazioni della Stazione Appaltante recapitate all'offerente si intendono validamente rese al soggetto ausiliario.

- 1.13. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 (a garanzia della qualità compresa l'accessibilità per le persone con disabilità e/o a garanzia della gestione ambientale) anche al fine delle eventuali riduzioni delle garanzie di cui al successivo punto 2.a. In alternativa può dichiarare di avvalersi della certificazione di sistema di qualità aziendale dell'impresa ausiliaria;
- 1.14.di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma;

2.a. GARANZIA PROVVISORIA per la partecipazione alla procedura:

pari al 2 per cento del prezzo a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione (euro 3.044,79). La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a dell'appaltatore può essere rilasciata scelta da bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di 0 solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti revisione contabile da parte di una società di revisione nell'albo previsto dall'articolo iscritta 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con il preciso impegno del Garante da presentarsi a corredo dell'offerta medesima a rinnovare la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria deve essere riferita alla gara in oggetto indicare come beneficiario la Regione Emilia Romagna e contenere ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 a

esclusione l'espressa rinuncia al beneficio preventiva escussione di cui all'art. 1944, c.c. la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 103, comma 9, D.Lqs. n. 50/2016 le garanzie prestate devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nelle dell'approvazione del nuovo schema-tipo, la garanzia è redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrata dalla previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante deve produrre a corredo della garanzia una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto

- del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 20% anche cumulabile per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del **15% anche cumulabile** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della

norma **UNI EN ISO 14064-1** o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma **UNI ISO/TS 14067**.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

provvisoria svincolata l'aggiudicatario La garanzia è per automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, per aggiudicatari contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione deve tempestiva che essere е comunque avvenire entro un termine non superiore а trenta dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto termine di efficacia della garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

- 2.b. IMPEGNO di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 a rilasciare qualora l'offerente risultasse aggiudicatario la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
- il Documento PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS di cui 3. alla deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20/12/2012 (ora A.N.A.C.) (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del giugno 2013) comprovante l'avvenuta registrazione abilitazione del concorrente ad operare sul sistema AVCPASS OE profilo di "Amministratore dell'Autorità con dell'operatore economico". La registrazione avviene secondo le descritte nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale dell'A.V.C.P. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS. (come da combinato disposto degli art. 81, comma 2 e 216, comma 13, D. Lqs. n. 50/2016)

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/
pdf/manuali/1FascicoloPart.pdf

In caso di accertata impossibilità tecnica a poter procedere col sistema AVCPass il concorrente dovrà presentare i documenti complementari ritenuti necessari ai sensi dell'art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI ASSOCIATI

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 45, comma 2, lett. d) e art. 48, comma 8, I periodo, D.Lgs. n. 50/2016) E CONSORZI ORDINARI (art. 45, comma 2, lett. e) e art. 48, comma 8, I periodo, D.Lgs. n. 50/2016) E GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016)

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di cui agli artt. 45, comma 2, lett. d), e 48, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 o consorzio ordinario di concorrenti di cui agli artt. 45, comma 2, lett. e) e 48, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni.

I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi Ordinari già costituiti ovvero GEIE devono allegare alla domanda partecipazione il mandato collettivo speciale irrevocabile con ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. rappresentanza n. risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito ad uno degli operatori economici che li compongono mandatario, ovvero atto costitutivo qualificato come raggruppamento, consorzio o GEIE. Il mandato o l'atto costituito dovranno dare conto della quota di partecipazione di ciascuna operatore economico e delle lavorazioni che lo stesso assumerà caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale mandato contenere altresì l'indicazione del vincolo di solidarietà nei dell'Amministrazione aggiudicatrice confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

L'allegata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione (Modulo B) è prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE.

Le dichiarazioni/documentazioni relative all'avvalimento di cui al precedente punto 1.9.a devono essere prodotte da tutti i soggetti che ricorrono all'istituto di cui all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia provvisoria di cui al precedente punto 2.a e l'impegno di cui al precedente punto 2.b del presente disciplinare di gara è unica ed è sottoscritta dal legale rappresentante della Capogruppo mandataria del raggruppamento, del Consorzio Ordinario o del GEIE purché intestata a tutti gli operatori raggruppati/consorziati.

I raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti devono allegare alla domanda di partecipazione l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile di cui all'art. 48, D. Lgs. n. 50/2016 ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti dei soggetti che costituiranno il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE a pena di esclusione, l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto.

L'allegata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione ($Modulo\ B$) è prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE.

Le dichiarazioni/documentazioni relative all'avvalimento di cui al precedente punto 1.8.a devono essere prodotte da tutti i soggetti che ricorrono all'istituto di cui all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia provvisoria di cui al precedente punto 2.a e l'impegno di cui al precedente punto 2.b del presente disciplinare di gara è unica ed è sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono costituire il raggruppamento o il Consorzio Ordinario o il GEIE purché intestata a tutti gli operatori raggruppati/consorziati.

Nella domanda di partecipazione vanno specificati la tipologia di raggruppamento (orizzontale, verticale di cui all'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016), l'impresa capogruppo, le mandanti, le relative quote di partecipazione e lavorazioni. Vanno rispettate dei requisiti tra ripartizioni le associate stabilite dall'art. 48, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 92, D.P.R. n. 207/2010 ai sensi dell'art. 216, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016. La riduzione dell'importo della garanzia provvisoria di sopra (punto 2.a 4º paragrafo) si applica solo se tutti i soggetti che costituiscono, o che intendono costituire raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso delle relative certificazione e lo dichiarino. In caso di raggruppamento di tipo verticale, se solo alcuni dei soggetti riuniti sono in possesso delle certificazioni che danno diritto riduzione questa viene applicata limitatamente rispettiva quota di competenza.

CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. b),

D.Lgs. n. 50/2016) E CONSORZI STABILI (art. 45, comma 2, lett.
c), D.Lgs. n. 50/2016)

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, salvo il caso dei consorzi stabili che eseguono i lavori con la propria struttura ai sensi dell'art. 48, comma 7, II periodo, D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

E' fatto divieto a questi ultimi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione <u>sono esclusi dalla gara</u> sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

La consorziata indicata deve presentare, a <u>pena di esclusione</u>, le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnate dal documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori relative ai requisiti generali di cui al precedente paragrafo 4.B, punto B.

b) busta "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta Economica" deve riportare all'esterno:

- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail), in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI;
- la seguente dicitura "Offerta economica".

La busta "Offerta Economica" al suo interno deve contenere, \underline{a} pena di esclusione:

 documento costituente l'Offerta Economica mediante dichiarazione del ribasso offerto espresso in cifre e in lettere (Modulo E).

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti il documento costituente l'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, il documento costituente l'Offerta Economica deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE.

L'offerta percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione in lettere.

L'offerta percentuale deve limitarsi a due cifre decimali dopo la virgola; in caso di cifre superiori la stazione

appaltante terrà conto solo delle prime due cifre indicate dopo la virgola; in caso di cifre inferiori la stazione appaltante considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero). Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente deve specificatamente indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concenenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riferiti allo specifico appalto.

- Il concorrente deve altresì dichiarare che il prezzo offerto rispetta e applica:
- 1) i minimi salariali e le voci retributive definiti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- 2) le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il valore economico dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera dichiarati dal concorrente deve essere adeguato e sufficiente, oltre che congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro e non può assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di gara.

L'offerta deve essere unica, fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, salva apposita richiesta della stazione appaltante di differimento di detto termine, come previsto dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o in aumento.

5. ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, D.Lgs. appaltante **esclude** 50/2016 stazione immediatamente, candidati nei casi di carenze della documentazione che non l'individuazione consentono del contenuto del 0 soggetto responsabile della esempio difetto stessa come ad sottoscrizione, ovvero nei casi di non integrità del plico o irregolarità nella chiusura dello stesso tali da ritenere che sia violato il principio di segretezza delle offerte e della immodificabilità delle stesse, in quanto irregolarità non sanabili.

I requisiti di partecipazione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli di legge richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della presentazione delle domande di partecipazione/offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto.

6. ESCLUSIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, D.Lgs. n.50/2016 appaltante s.m. la stazione esclude immediatamente, candidati nei casi di carenze della documentazione l'individuazione del consentono contenuto 0 del responsabile della stessa come ad esempio difetto sottoscrizione, ovvero nei casi di non integrità del plico o irregolarità nella chiusura dello stesso tali da ritenere che sia violato il principio di segretezza delle offerte e della immodificabilità delle stesse, **in** quanto irregolarità sanabili.

I requisiti di partecipazione di cui all'art. 80, D.Lgs. n.50/2016, nonché quelli di legge richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della presentazione delle domande di partecipazione/offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lqs. n. 50/2016 e s.m. carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., con esclusione di quelle del primo paragrafo di cui sopra, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, con consequente segnalazione del fatto all'Autorità A.N.A.C. per gli adempimenti di cui all'art. 213, comma 13, D.Lqs. n. 50/2016 e s.m.

Il soccorso istruttorio è precluso in relazione all'offerta economica e all'offerta tecnica, salva la rettifica di errori materiali o refusi.

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato nel rispetto dei principi generali in materia di selezione dei concorrenti di cui all'art. 94, D.Lgs. n. 50/2016.

La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Come previsto dall'art. 97, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si avvale dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a condizione che ne ricorrano condizioni di esercizio previste dal medesimo comma 2, ultimo delle offerte periodo e precisamente il numero ammesse superiore a dieci. La scelta di uno dei 5 metodi l'individuazione della soglia di anomalia e precisamente:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

avviene mediante sorteggio da effettuarsi in seduta di gara prima dell'apertura dei plichi regolarmente pervenuti.

Il soggetto deputato alla procedura di aggiudicazione, **il giorno** 05/07/2017, **alle ore 10,00**, fissato nel bando di gara per

l'apertura dei plichi in seduta pubblica, dopo aver elencato gli eventuali plichi irricevibili o inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 in quanto pervenuti oltre il termine perentorio indicato nel punto 9.2) del bando di gara provvede al controllo dell'integrità e della regolarità di chiusura di ciascuno dei plichi presentati in tempo utile e ammissibili e in caso di controllo negativo ne dichiara l'esclusione.

Procede quindi all'apertura di ciascun plico integro e regolare, ne verifica il contenuto richiesto e procede all'apertura della busta "Documentazione Amministrativa" di cui accerta:

- a) le condizioni richieste per la partecipazione alla procedura in oggetto tra cui le dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e in caso negativo provvede ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 (V. precedente capitolo 4.B);
- b) il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, D.Lgs. n. 50/2016 ed in caso negativo provvede ai sensi provvede ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 (V. precedente capitolo 4.B.);
- se del caso, la completezza della documentazione richiesta c) con riferimento all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016; in caso negativo si provvede ai sensi provvede ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 capitolo 4.B.). La regolarizzazione (V. precedente riquarda dichiarazione di volontà all'avvalimento, la cui mancanza determina l'esclusione dalla procedura, come stabilito dalla determinazione A.N.A.C. n. 1/2015;

Il soggetto deputato alla procedura di aggiudicazione procede quindi all'apertura della busta "Offerta economica" di ciascun concorrente ammesso dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora si accerti sulla base di univoci elementi, che offerte economiche sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n. 50/2016 procede alla relativa verifica chiedendo idonea documentazione ai concorrenti interessati per un'eventuale esclusione.

Il soggetto deputato alla procedura di aggiudicazione provvede alla formulazione della graduatoria di gara.

Nel caso in cui le offerte valide siano uguali o inferiori a dieci si procede all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del metodo scelto come sopra indicato. Nel caso in cui le offerte valide siano

superiori a 10 si procede ai sensi di quanto disposto al successivo paragrafo 8) del presente disciplinare di gara.

Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare sempre la congruità delle offerte.

La proposta di aggiudicazione nei confronti del miglior offerente di cui all'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 ha valore ed effetto di aggiudicazione definitiva stante la peculiare organizzazione interna della stazione appaltante. Detta aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta come disposto dall'art. 32, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procede per sorteggio.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3.

8. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTA

Nel caso in cui le offerte valide siano inferiori a dieci non si secondo procederà all'esclusione automatica, le indicate dall'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 e il soggetto deputato alla procedura di aggiudicazione attiverà, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, il procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui le offerte valide uguali o superiori a dieci, procederà si determinazione dell'anomalia secondo i metodi previsti dall'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, scelti mediante sorteggio come sopra indicato (v. punto 7. II Paragrafo).

La Stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica in contemporanea di più offerte delle giustificazioni presentate. I termini assegnati da questa stazione appaltante la presentazione delle giustificazioni delle anomalie perentori, pertanto il mancato rispetto degli stessi determinerà l'esclusione dell'offerta medesima.

La Stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

La Stazione appaltante esclude le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni nonché in sede di convocazione risultano nel complesso inaffidabili e procede all'aggiudicazione definitiva della miglior offerta non anomala.

pubbliche di gara (salvo quella all'apertura delle offerte economiche) possono essere sospese e aggiornate ad altro giorno lavorativo a insindacabile giudizio soggetto deputato alla gara anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, dandone apposita comunicazione ai concorrenti presenti o mediante PEC con un congruo anticipo nonché mediante pubblicazione sul Profilo del Committente.

9. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sono pubblicati e aggiornati con le relative motivazioni sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, entro un termine non superiore a 2 giorni ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lqs. n. 50/2016 e s.m. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, mediante provvedimenti, indicando l'ufficio di tali collegamento informatico ad accesso riservato dove disponibili i relativi atti.

L'aggiudicazione e le esclusioni vengono comunicate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) e b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, mediante posta elettronica certificata. Dette comunicazioni indicano altresì la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

La stazione appaltante provvede nei medesimi termini alla comunicazione della decisione di non aggiudicare l'appalto a 33 tutti i candidati ai sensi della lettera c) del comma 5 dell'art. 76, D.Lqs. n. 50/2016 e s.m.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppandi/ti, aggregandi/ti o consorziandi/ti.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa all'operatore economico ausiliario.

Dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione decorre il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto stabilito dall'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

10. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante provvede ai sensi degli artt. 32, comma 7, 36, comma 5, 81, comma 1 e 216, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000 alla verifica dei prescritti requisiti di partecipazione anche ai fini della stipula del contratto esclusivamente sull'aggiudicatario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass (deliberazione A.V.C.P. con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 111/2012 maggio e del 5 giugno 2013). In caso di eventuali impedimenti sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica eseguita tramite richieste della Stazione Appaltante.

La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui agli artt. 86, 87 e all'allegato XVII, D.Lgs. n. 50/2016.

Si provvede inoltre alla valutazione della circostanza di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 6/2016 (Deliberazione di approvazione n. 1293 del 16/11/2016).

La stazione appaltante può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. n. 50/2016. I soggetti che rifiutano od omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o che ottemperano di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento richiesti incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie nel limite minimo di \in 250,00 e nel limite massimo di \in 25.000,00 irrogate da A.N.A.C. ai sensi dell'art. 213, comma 13, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016.

possesso dei requisiti non sia l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione apposito provvedimento del dirigente competente, segnalazione dell'eventuale falsità della dichiarazione avanti competente autorità giurisdizionale. L'esclusione per mancanza del possesso dei requisiti di carattere speciale comporta, altresì, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, agire per il risarcimento salva la possibilità di dell'eventuale danno ulteriore e con la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

L'aggiudicazione viene dichiarata con apposito provvedimento della stazione appaltante.

L'aggiudicazione efficace comporterà la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, commi 13 e 8, D.Lgs. n. 50/2016 in quanto la mancata esecuzione immediata dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare causato dalla perdita della possibilità di utilizzare la quota di avanzo resa disponibile.

L'aggiudicazione non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con apposito atto successivo e con spese a carico dell'appaltatore.

Divenuta efficace l'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta a mezzo PEC per la stipula del contratto, entro il termine indicato.

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto rispetta la normativa vigente in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.i.) ed è soggetta alla normativa vigente in materia di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e di tracciabilità dei flussi finanziari. La stipulazione avrà luogo nel rispetto del termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32, commi 9 e ss., D.Lgs. n. 50/2016 decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, e del termine conclusivo di centoventi giorni decorrenti dalla data di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo proroga da parte della stazione appaltante.

Il contratto è stipulato a pena di nullità ai sensi dell'art. 32, comma 14, in modalità elettronica e nella forma pubblico amministrativa.

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario nei termini di cui all'art. 76, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 a tutti i candidati.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 come disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si fa esplicito rinvio.

12. SUBAPPALTO

Il subappalto deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 105, D.Lqs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato nonché indicare la terna dei subappaltori nel caso di cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al precedente capitolo 10. In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, come stabilito dall'art. 105, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo precedente la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti sono effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Ai sensi del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014, l'appaltatore si obbliga anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.
- ad acquisire la preventiva autorizzazione di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.

12. PAGAMENTI

E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016.

I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, della normativa in materia di fatturazione elettronica e di split payment. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

In ogni caso procede, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei eventuali successivi aggiudicatari.

La stazione appaltante non provvederà alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti non aggiudicatari, compresa la cauzione provvisoria.

Bologna, li 23/06/2017

Il Responsabile autorizzato
 ex DD n. 8518/2016
 Dott. Claudio Miccoli
 (firmato digitalmente)